

Il Presidente,

sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza che precede;

visto il ricorso ex art. 814, comma 2, c.p.c. depositato dal dr. Fabio Incastrini, dalla dr.ssa *Parte_1* e dal dr. *Persona_1* ai fini della determinazione del compenso loro dovuto quali membri del collegio arbitrale nella controversia instaurata da *CP_1* e *CP_2* nei confronti del *[...]* *CP_3*

rilevato che nel lodo emesso in data 19.2.2025 gli arbitri hanno liquidato il compenso loro dovuto in complessivi € 10.000,00, oltre accessori, ed € 1.000,00 per il segretario, oltre ad accessori;

considerato che il Collegio Arbitrato nel predetto lodo per la liquidazione del proprio compenso, in difetto di specifiche voci della tariffa professionale dei dottori commercialisti, ha fatto riferimento "*per analogia*" ai parametri forensi;

considerato che nel caso di specie, trattandosi di Collegio arbitrale composto esclusivamente da dottori commercialisti, non trovano immediata applicazione i parametri previsti all'art. 10 del d.m. 55/14 e dalla tabella allegata (26) per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali nel caso in cui tutti i componenti del collegio siano avvocati;

rilevato che in caso di arbitrato cd. misto e/o di cui non faccia parte alcun avvocato ex art. 814, comma 2, c.p.c. il Presidente non è vincolato ad alcun parametro normativo nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali ed è quindi libero di scegliere , secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione ritenuti più adeguati all'oggetto e al valore della causa, nonché alla natura e all'importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, come parametro di riferimento, alle tariffe di alcune categoria professionali (Cass. n. 11128/06; Cass. n. 8084 2005);

considerato che nel caso di specie, tenuto conto della durata dell'incarico, della non particolare difficoltà della controversia – vertente su invalidità di una delibera assembleare societaria per violazione delle disposizioni relative alla convocazione – e delle questioni giuridiche affrontate – oltre a quella principale sopra indicata, incompetenza per materia degli arbitri, istanza di sospensione della delibera ,eccezione di nullità delle domande proposte – della natura documentale della stessa, appare equo e congruo attribuire al collegio un compenso complessivo di € 7.760,00, pari ad € 2.130,00 per ciascun componente e ad € 3.000,00 per il Presidente, oltre accessori ;

considerato che nel liquidare le spese processuali a favore delle ricorrenti il Collegio, ex art. 10, comma 2, D.m. 55/2014, ha liquidato l'importo complessivo, tenuto conto della compensazione operata per un quarto, di € 4.800,00, inferiore ai valori medi (€ 5077,00) per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000,00 e leggermente maggiore del minimo (€ 3.809,00) ed inferiore al medio (€ 7,616,00) previsto per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 della tabella 2 allegata al predetto D.M. e successivi aggiornamenti;

considerato che in base alle tariffe della Camera Arbitrale di Venezia il compenso per il Collegio Arbitrale nelle cause di valore indeterminabile se di modesta importanza, come è nel caso di specie, va da un minimo di € 5.500,00 ad un massimo di € 10.000,00, facendo riferimento ad un valore della controversia compreso tra € 50.000,00 ed € 100.000,00, sì che il valore medio corrisponde ad € 7.750,00;

rilevato che su analoghi valori si attesta anche la tariffa prevista dalla Camera Arbitrale di Firenze per il Collegio Arbitrale (da € 4.000,00 ad € 10.00,00; valore medio € 7000,00);

ritenuto maggiormente aderenti alla realtà di questo Tribunale le predette tariffe rispetto a quelle della Camera Arbitrale di Milano;

rilevato che l'importo sopra indicato proprio in considerazione alle caratteristiche dell'opera prestata appare in linea, tra l'altro, anche con il compenso, superiore al minimo ma inferiore al medio, previsto, in relazione al valore della controversia, dalla tabella n. 26 allegata al d.m. 55/2014 e s.m. (minimo € 2126,00 medio € 4.253,00 ad arbitro per controversie da € 26.000,00 ad € 52.000,00);

ritenuto di non poter liquidare il compenso per il segretario in mancanza di uno specifico riferimento normativo;

ritenuto che attesa la parziale reciproca soccombenza va disposta ex art. 92 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti

P.Q.M.

Visto l'art. 814, comma 2, c.p.c.

determina in complessivi € 7.760,00, di cui € 2.130,00 per ciascun componente ed € 3.000,00 per il Presidente, oltre accessori, il compenso dovuto ai ricorrenti quali membri del Collegio Arbitrale nella controversia insorta tra *CP_1* e *CP_2* e il *Controparte_3* definita con lodo del 19.2.2025;

dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.

Si comunichi

Padova, lì 22.12.2025

Il Presidente

(dott.ssa Caterina Santinello)